



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF212

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>DETRAZIONE DSA: INDICAZIONE DEL CF SOGGETTO AFFETTO DAL DISTURBO</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	INTERPELLO N. 440/2019 - ART. 15 TUIR
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>27/11/2019</b>

*Sintesi: l'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che le spese sostenute per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici per soggetti affetti da disturbi nell'apprendimento:*

- devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da Dsa e la natura del prodotto acquistato o utilizzato;
- nel caso di acquisto precedente all'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2018 i **dati mancanti possono essere annotati** dal contribuente sul documento di spesa.

## DETRAZIONE IRPEF DSA

Come noto la legge di bilancio 2018 ha aggiunto all'art. 15 TUIR la disposizione normativa che riconosce:

- ➔ tra gli oneri **detraibili** nella misura del **19%** le spese sostenute:
  - in favore di **minori** (indipendentemente dal grado scolastico)
  - o per i **maggiorescenti** (solo se non abbiano ancora completato la scuola secondaria di 2° grado)
- ➔ con **diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)**, in relazione:
  - all'acquisto di **strumenti compensativi** e di **sussidi tecnici e informatici** che la L. 170/2010 (che riconosce i disturbi di cui sotto) riconosce necessari all'apprendimento da parte di tali soggetti
  - alle **spese per l'uso (affitto) di strumenti compensativi** che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere,
    - ✓ in presenza di certificato medico che attesti il collegamento funzionale
    - ✓ tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo diagnosticato

Disturbi ammessi (art. 1 L. 170/2010): i disturbi possono sussistere separatamente o unitariamente):

DEFINIZIONI	
<b>DISLESSIA</b>	Disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo)
<b>DISGRAFIA</b>	Disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica)
<b>DISORTOGRAFIA</b>	Disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria)
<b>DISCALCULIA</b>	Disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (capacità di comprendere/operare con i numeri)

## PROVVEDIMENTO 6 APRILE 2018

L'Agenzia Entrate, con il Provv. 06/04/2018, ha definito:

- ⇒ quali sono gli **strumenti compensativi, didattici e tecnologici**
- ⇒ che **sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria**.

**A) STRUMENTI COMPENSATIVI:** sono compresi, in via esemplificativa, tra gli strumenti compensativi essenziali i seguenti:

- la **sintesi vocale** (che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto)
- il **registratore**, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione
- i **programmi di videoscrittura con correttore ortografico** (es: word) che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della correzione di errori
- la **calcolatrice**, che facilita le operazioni di calcolo
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

## CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI


REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

**B) SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI:** vengono considerati come tali:

- le **apparecchiature e i dispositivi basati** su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (es.: PC necessari per i programmi di video scrittura)
- appositamente fabbricati o di comune reperibilità

preposti a facilitare:

- la **comunicazione** interpersonale
- l'**elaborazione** scritta o grafica
- l'**accesso** alla informazione e alla cultura.



**DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA SPESA**

Ai fini della detrazione, le spese sostenute devono essere documentate da

- ✓ **fattura**
- ✓ **scontrino fiscale "parlante"**

dove devono risultare:

- ✓ il codice fiscale del soggetto affetto da DSA (in generale, il familiare a carico)
- ✓ la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

**FAMILIARE A CARICO**

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente

- al soggetto affetto da DSA
- ovvero al familiare che ha sostenuto le spese.

In tale ultimo caso, deve essere indicato il familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.

**INTERPELLO n. 440/2019**

Il recente interpello 29/10/2019 n. 440 ha fornito chiarimenti circa la possibilità che le spese sostenute

- ✓ siano **detraibili** anche in **assenza di scontrino «parlante»**
- ✓ purché sostenute tra il 1° gennaio ed il 6 aprile 2018.

Nel caso di specie il contribuente, con un figlio affetto da disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa), come certificato dalla Ulss di appartenenza

- ha effettuato l'acquisto di un PC con programmi di videoscrittura in data **6 marzo 2018**, a fronte del quale è stato rilasciato regolare scontrino con l'indicazione dei prodotti acquistati
- tale scontrino è stato ritenuto insufficiente per operare la detrazione dal Caf cui il contribuente si è rivolto per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2018, posta l'**assenza del codice fiscale del figlio** affetto dalla patologia (come richiesto dal citato Prov. 6/04/2019).

Il contribuente obietta che la spesa è stata sostenuta prima dell'emanazione del Prov. 6/04/2019.

Nella risposta fornita l'Agenzia Entrate premette che **tale dato è necessario** e la documentazione così redatta è da considerare incompleta per poter fruire della detrazione in esame, però poi precisa che:



*“considerato che il Provvedimento è stato emanato successivamente all'acquisto del sussidio tecnico ed informatico, si ritiene che i dati mancanti (codice fiscale del soggetto affetto da DSA) possono essere annotati dall'istante sul documento di spesa, ai fini della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. e-ter, del TUIR”.*

In sostanza secondo l'Agenzia delle Entrate:

- ➔ le spese sostenute prima dall'emanazione del provvedimento attuativo, quindi **tra il 1° gennaio e il 6 aprile 2018**;
- ➔ sono **detraibili anche in assenza sullo scontrino del codice fiscale** del soggetto affetto da DSA, che può essere annotato sullo stesso ai fini della detrazione.



**N.B.:** successivamente a tale data, l'integrazione non è più possibile e la detrazione non può essere fruita.

